

BOZZA

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte)

TESTO DELLA COMMISSIONE RISULTANTE DALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Art. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti»;

a-bis) il terzo comma dell'articolo 12 è abrogato;

a-ter). Il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto complessivamente almeno dieci seggi nelle due Camere, ovvero che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».

b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è inserito il seguente:

«Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore alla metà delle candidature presenti nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno. Qualora tali candidature siano in numero dispari le candidature di un genere possono superare di una unità le candidature dell'altro genere.»;

c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Nelle circoscrizioni cui sono assegnati due seggi ciascuna lista deve comprendere due candidati. Nelle altre circoscrizioni ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere »;

c-bis) al nono comma dell'articolo 12 le parole: «presente in tutte le circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «presente in almeno la metà delle circoscrizioni»;

d) l'articolo 14 è abrogato;

e) il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre»;

f) il numero 2) del primo comma dell'articolo 18 è abrogato;

g) i numeri 3) e 4) del primo comma dell'articolo 20 sono abrogati;

h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:

«1-bis) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi»;

i) i numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

«2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la

maggior cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale;»;

3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni»;

l) al primo comma dell'articolo 22, le parole «segundo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «segundo l'ordine di successione dei candidati nella lista»;

m) il secondo e il terzo comma dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:

«Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi ad esse complessivamente assegnati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste collegate per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale dell'assegnazione. Nell'effettuare

la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale dell'assegnazione risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale dell'assegnazione.

Qualora da tali operazioni la lista di minoranza linguistica collegata non abbia ottenuto alcun seggio, ad essa è assegnato il seggio attribuito in corrispondenza dell'ultimo resto utilizzato, purché al complesso delle liste collegate siano stati assegnati nella circoscrizione almeno due seggi e la lista di minoranza linguistica abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di voti validi non inferiore a 50.000»;

n) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

o) la tabella B è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - (*Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo*). - **1. Per il movimento o per il partito politico che non abbia rispettato la proporzione delle candidature dei due generi stabilita dall'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura variabile dal trenta al cinquanta per cento della somma ad esso spettante, in proporzione alla minore presenza di uno dei due generi.**

2. Le somme non assegnate ai sensi del comma 1 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso».

3. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e al comma 1, dopo le parole «di ciascun candidato» sono aggiunte le seguenti: «per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento Europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni al Parlamento Europeo non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 104.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,02 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nelle quali il candidato si presenta.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano anche per le elezioni al Parlamento europeo. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della presente legge, ove riferita alle elezioni al Parlamento europeo, è trasmessa al presidente della Camera dei deputati».

c) all'articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e al comma 1, le parole: «che partecipa all'elezione» sono sostituite dalle seguenti: «che partecipa alle elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica»;

d) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. - (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni al Parlamento Europeo). - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione al Parlamento Europeo, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 2,00 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per il Parlamento Europeo in cui si presentano»;

e) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le elezioni al Parlamento europeo, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, trasmettono il consuntivo al Presidente della Camera dei deputati per il successivo invio alla Corte dei conti»;

f) all'articolo 12, comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per le elezioni al Parlamento europeo, la Corte dei conti riferisce al Presidente della Camera dei deputati»;

g) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le elezioni al Parlamento europeo è istituito, presso la corte di appello del capoluogo di ogni circoscrizione, il Collegio circoscrizionale di garanzia elettorale cui si applicano le disposizioni previste per il Collegio regionale di garanzia elettorale»;

h) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale ed il Collegio circoscrizionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13, ricevono le dichiarazioni ed i rendiconti rispettivamente di cui all'articolo 7 ed all'articolo 7-bis e ne verificano la regolarità»;

i) all'articolo 15 comma 6, dopo le parole: «articolo 7, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 7-bis»;

l) all'articolo 15, comma 16, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 10-bis», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9 ovvero al contributo dello Stato di cui all'articolo 16, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere o al presidente della Camera dei deputati, che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.»;

m) all'articolo 15, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: «19-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, secondo periodo, 9 e 10 non si applicano per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1
(articolo 1, comma 1, lettera n))

«Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

ALLEGATO 2

(articolo 1, comma 1, lettera o))

«TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA				TABELLA B
PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV	
mm 30 1	mm 30 6	mm 30 11		
mm 30 2	mm 30 7	mm 30 12		
mm 30 3	mm 30 8	mm 30 13		
mm 30 4	mm 30 9	mm 30 14		
mm 30 5	mm 30 10	mm 30 15		

N.B. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna cinque spazi per un numero complessivo di quindici. I contrassegni sono riprodotti nella dimensione di centimetri tre di diametro.
Quando le liste da inserire sono da 15 a 20 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 20, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse, facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di 5 contrassegni.
I contrassegni delle liste devono essere disposti secondo l'ordine risultato del sorteggio di cui all'articolo 13, procedendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata, deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.